

AVVERTENZE in caso di ricevimento di un **Accertamento avente titolo esecutivo**

Che in caso di mancato adempimento all'obbligo di pagamento di un atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, con particolare riferimento al Titolo II del DPR 602/1973 quali, il fermo amministrativo dei veicoli, il pignoramento mobiliare e immobiliare sui beni del debitore, l'ipoteca. La sospensione dell'esecuzione si applica nei termini previsti dal medesimo comma 792, lett. b) e c), solo nel caso di atto non definitivo per avvenuta impugnazione. La sospensione non trova comunque applicazione in caso di decadenza dalla rateazione, adozione delle misure cautelari e riscossione straordinaria prevista alla lett. d) del medesimo comma.

Decorsi 60 gg. dal termine ultimo di pagamento, il soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, è il COMUNE di SANTA MARIA DI SALA. Nel caso venga individuato altro soggetto che espleti le attività di riscossione la S.V. verrà avvisata con le modalità previste dal comma 792, art. 1, della L. 160/2019 (trasmissione del carico).

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2%.

Il debitore, per ogni giorno di ritardo dovrà versare la seguente somma con maturazione giornaliera:

In caso di pagamento in data successiva alla scadenza indicata nell'atto è dovuta una somma a titolo di oneri di riscossione a carico del debitore, in particolare:

- Il 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, fino ad un massimo di 300,00 €;
- Il 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre il suddetto termine, fino ad un massimo di 600,00€;

In caso di maturazione delle somme sopra indicate, il versamento dovrà avvenire utilizzando il mod. F24 previo confronto con l'Ufficio Tributi che ne verifica la quantificazione.

AVVERTENZE per proporre un **Ricorso** ad un accertamento e conseguente azione di **Reclamo/Mediazione**

Avverso il presente atto, secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Il ricorso deve essere prodotto in carta legale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'atto medesimo, inoltrandolo al Comune di Santa Maria di Sala Area Tributi, p.zza XXV Aprile n.2:

- 1) a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- 2) a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione;
- 3) mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria di Sala, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Per i ricorsi proposti a partire dal 1° gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00, calcolato secondo la predetta disposizione legislativa, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna, spedizione o notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della Commissione tributaria di Venezia secondo le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992. In ipotesi di reclamo, il predetto termine di 30 gg decorre dalla scadenza del periodo di 90 gg previsti per la conclusione del procedimento di reclamo.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13 comma 6-quater DPR n. 115/2002) secondo le modalità di cui all'art. 192 DPR n. 115/2002. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13 comma 3-bis DPR n. 115/2002).

Se l'importo del tributo liquidato con il presente atto è superiore ad € 3.000,00 (escluso sanzioni, interessi e pene pecuniarie) è necessario che, ai sensi dell'art. 12 e 13 del D. Lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16bis del D.Lgs. n. 546/1992, la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo P.E.C. dell'Ente santamariadisala@cert.legalmail.it; la successiva costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per ulteriori delucidazioni ci si può rivolgere al Servizio Tributi, presso la sede municipale di Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Santa Maria di Sala (VE) nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.15 - tel: 041.486.788; mail: tributi@comune-santamariadisala.it - Pec: santamariadisala@cert.legalmail.it